

**DISCIPLINARE OPERATIVO (A VALERE SUL QUARTO ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE  
“AZIONI DI SISTEMA” DEL 3 AGOSTO 2012, SOTTOSCRITTO IL 20 DICEMBRE 2018)**

**TRA**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA**, Dott. Marco Doglio, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2024, ai sensi dell'art. 4 bis del DL 92/2024, con sede legale in Roma, in Largo Luigi Daga, 2 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, (di seguito, “**COMMISSARIO**”).

**E**

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “**INVITALIA**”), rappresentata dall'Avv. Giovanni Portaluri, in qualità di Responsabile della funzione Investimenti Pubblici.

Il COMMISSARIO e INVITALIA, di seguito, denominate congiuntamente le “**Parti**”:

**VISTO**

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, “**MEF**”) ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito “**MIMIT**”) del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- l'articolo 5 del Decreto del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale dell'8 novembre 2011, che individua INVITALIA quale soggetto responsabile per l'attuazione dell'“Azione di sistema”, di cui alla Delibera CIPE n. 62 del 2011, disciplinata dalla convenzione sottoscritta il 3 agosto 2012 da INVITALIA e dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo;
- la delibera CIPE n. 77 del 7 agosto 2017 che, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi per la coesione, assegna ad INVITALIA, soggetto attuatore della misura “Azioni di sistema”, le risorse per il finanziamento della misura;
- l'articolo 33 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al relativo comma 12 individua INVITALIA quale “*società in house dello Stato*”;

- l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, che, ai commi 1 e 2, prevede *“1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, (...), le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, co. 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, n.d.r.). 2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, (di seguito, **“Codice dei Contratti Pubblici”**) che, ai sensi del relativo articolo 226, abroga con efficacia dal 1° luglio 2023 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il previgente *“Codice dei Contratti Pubblici”*, ora non più in vigore;
- l'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 1, comma 1, lettera i), definisce *«centrale di committenza»*, una *“stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici, che, all'articolo 1, comma 1, lettera z), definisce *«attività di committenza ausiliaria»* *“le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*
  - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
  - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
  - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
  - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”*;
- l'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti qualificate;
- il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante *“Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia”*, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 112, come successivamente modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante *“Misure urgenti in materia di giustizia”*, attualmente ancora in fase di conversione;

- in particolare, il vigente articolo 4-bis del suddetto decreto-legge n. 92/2024 che:
- al comma 1, dispone che, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;
  - al comma 2, prevede che il suddetto Commissario straordinario, nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, fatta eccezione per quelle iscritte nello stato previsionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine, il Commissario straordinario è tenuto a redigere un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (di seguito, “**Programma**”), e indicando le risorse occorrenti. Il Programma, che deve riportare l'elenco degli interventi programmati e in corso, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del successivo comma 11 del medesimo articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024, il Programma individua altresì le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale assegnata al Commissario straordinario;
  - al comma 3, prevede che il Commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del Programma, mediante, tra l'altro:
    - a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
    - b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    - c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
    - d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi;
  - al comma 4 dispone che il Commissario straordinario “(...) assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti

*autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.”*

- al successivo comma 5 dispone altresì che “(p)er l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009” (di seguito, complessivamente, “**Poteri Derogatori**”);
- al comma 6, prevede che il Commissario straordinario rimane in carica sino al 31 dicembre 2026;
- al comma 8, prevede che sono escluse dalle competenze del Commissario straordinario gli interventi finanziati a valere su risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 relativi a lavori, servizi e forniture aggiudicati o altrimenti affidati alla data del 1° dicembre 2024;
- al comma 11, autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” (di seguito, “**PNC**”) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali;
- infine, al comma 12 prevede che, per gli interventi finanziati con le risorse del PNC, restino fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale per la gestione delle risorse medesime (riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59/2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024 per effetto del quale il COMMISSARIO opera quale Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria ai sensi dell'anzidetto

articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024;

– [ulteriori VISTI a cura del COMMISSARIO]

#### PREMESSO CHE

1. INVITALIA, oltre ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
2. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
3. INVITALIA è società *in house* a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio, come previsto dall'articolo 33, comma 12, del decreto-legge n. 33/2014 summenzionato, ed altresì attestato dalla Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con cui ANAC ha disposto l'iscrizione di tutte le Amministrazioni centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, ancorché detto elenco sia stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2023;
4. il 20 dicembre 2018, in attuazione della Delibera CIPE n. 77/2017, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, "**DPCOE**") e INVITALIA hanno sottoscritto apposito Atto Integrativo alla Convenzione del 3 agosto 2012 per l'attuazione delle Azioni di Sistema di cui alle delibere CIPE n. 62 e 78 del 2011. Tale Atto Integrativo prevede, tra l'altro, che INVITALIA fornisca il supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni impegnate nell'attuazione dell'intero ciclo di vita degli interventi e il rafforzamento della committenza pubblica per accelerare l'attuazione degli interventi indentificati dal DPCOE su richiesta della stessa Amministrazione da supportare (la Convenzione Azioni di Sistema e i successivi Atti Integrativi, incluso l'Atto Integrativo del 20 dicembre 2018, di seguito, complessivamente, la "**Convenzione Azione di Sistema**"); il tutto nei limiti di un "Piano delle Attività" appositamente condiviso con il DPCOE;
5. il COMMISSARIO ha provveduto alla redazione del Programma avvalendosi anche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (di seguito, "**DAP**"), che, *inter alia*, svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a-bis), D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, come integrato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54;
6. è facoltà del COMMISSARIO avvalersi di INVITALIA quale centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché per attività strumentali alla indizione delle procedure di affidamento, anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021, finalizzate alla individuazione del quadro esigenziale di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici;
7. in particolare, il COMMISSARIO ha inteso recepire nel Programma (i) taluni interventi che sono già programmati o in corso (cd. Linea 1 del Programma), (ii) interventi per l'ottimizzazione degli spazi negli istituti penitenziari e nelle caserme di polizia penitenziaria (cd. Linea 3 del Programma), nonché (iii) interventi volti al censimento delle strutture penitenziarie al fine di una eventuale valorizzazione (cd. Linea 4 del Programma). Per tali interventi il COMMISSARIO, al fine di accelerarne l'attuazione, intende avvalersi di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze volte alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione, per conto della Stazione appaltante competente, di procedure d'appalto strumentali alla realizzazione degli interventi medesimi (di seguito, "**Interventi Tipo A**").;
8. il COMMISSARIO intende altresì avvalersi di INVITALIA anche per l'attuazione di ulteriori interventi, non necessariamente già programmati e/o in corso, volti ad ampliare le strutture penitenziarie esistenti, da

recepire comunque nel Programma (cd. Linea 2 del Programma), per i quali INVITALIA, quale centrale di committenza, possa provvedere, per conto del COMMISSARIO, non solo alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione di procedure d'appalto strumentali alla loro realizzazione, ma anche all'esecuzione dell'appalto, sempre per conto del COMMISSARIO, svolgendo funzioni delegate di stazione appaltante (di seguito, **"Interventi Tipo B"**);

9. il COMMISSARIO, in quanto titolare, si sensi del comma 11 dell'articolo 4-bis del D.L. n. 92/2024, della contabilità speciale su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del *"Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, sarà chiamato a svolgere un'attività di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento di taluni interventi ricompresi nel Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), di competenza del DAP o del Dipartimento per la Giustizia Minorile, al fine dell'erogazione dei pagamenti agli appaltatori, allorquando dovuti;
10. il COMMISSARIO ha dato il via a delle prime interlocuzioni con INVITALIA, per avviare i necessari approfondimenti tecnico-amministrativi sui potenziali Interventi Tipo A e Tipo B. In particolare, è stata svolta da INVITALIA un'analisi speditiva e prettamente documentale delle aree disponibili per la localizzazione di Interventi Tipo B che, una volta individuati e recepiti nel Programma, saranno oggetto di successive procedure d'appalto. A questo scopo, INVITALIA previa sottoscrizione di una *"Dichiarazione di impegno alla riservatezza"* rilasciata il 21 ottobre 2024 nei confronti del DAP, INVITALIA, il successivo 22 ottobre 2024, ha ricevuto dal COMMISSARIO specifica documentazione tecnico-progettuale elaborata dal DAP;
11. con comunicazione del 4 novembre 2024, il COMMISSARIO ha chiesto ad INVITALIA di potersi avvalere del suo supporto, in particolare quale Centrale di Committenza anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici aggiudicati, ricevendo, con comunicazione di INVITALIA del 7 novembre 2024, conferma della massima disponibilità ad affiancare il COMMISSARIO per le iniziative strategiche di relativa competenza;
12. il COMMISSARIO, con la nota prot. 001-2025 del 28/01/2025, in considerazione della complessità delle operazioni da porre in essere per l'attuazione del Programma, ha richiesto al Dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di potersi avvalere della collaborazione di INVITALIA attraverso la misura "Azione di Sistema" di cui alla Delibera CIPE 77 del 2017, per accelerare la realizzazione degli interventi compresi nel Programma volti a risolvere la grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani, i cui effetti (anche in termini di peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro all'interno degli istituti e di alto tasso di recidiva dei detenuti) intaccano la coesione sociale del nostro Paese;
13. alla luce di quanto precede, il COMMISSARIO e INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le **"Parti"**) intendono sottoscrivere il presente atto, al fine di regolare i rapporti amministrativi tra le Parti, definendo i termini e le modalità con le quali il COMMISSARIO può avvalersi di INVITALIA ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92/2024 (di seguito, il **"Disciplinare Operativo"**);
14. dato atto che, al fine di dare pronta e completa attuazione al Programma, ora in fase di approvazione ai sensi dell'articolo 4-bis, co. 2, del suddetto decreto-legge n. 92/2024, è essenziale il coinvolgimento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), anche attraverso i Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito, **"PRAP"**), il COMMISSARIO ed INVITALIA intendono condividere preventivamente con il DAP i contenuti del presente Disciplinare Operativo, per quanto di competenza di quest'ultimo;

15. INVITALIA opera nel perseguimento degli obiettivi del presente atto nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI INDIVIDUANO I SEGUENTI TERMINI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DI INVITALIA PER LE FINALITÀ INDICATE IN PREMESSA.**

**ART. 1 – Premesse ed allegati**

I “visto”, le premesse e gli allegati al presente Disciplinare Operativo ne formano parte integrante e sostanziale.

**ART. 2 – Oggetto**

1. Con il presente Disciplinare Operativo, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024, il COMMISSARIO condivide le modalità di attivazione di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici (nei limiti e nel rispetto della norma di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135).
2. Più in particolare, e su specifica richiesta del COMMISSARIO:
  - (a) INVITALIA potrà fornire al COMMISSARIO, di concerto con il DAP, supporto tecnico-operativo per la definizione dei documenti di indirizzo alla progettazione (di seguito, “**DIP**”) per gli interventi già programmati o in corso, recepiti nella Linea 1 del Programma, nonché per gli interventi volti all'ottimizzazione degli spazi negli istituti penitenziari e nelle caserme di polizia penitenziaria di cui alla Linea 3 del Programma, da porre alla base delle procedure afferenti l'attuazione degli interventi di Tipo A. Potrà altresì fornire al COMMISSARIO, sempre di concerto con il DAP, supporto tecnico operativo per la definizione delle specifiche tecniche necessarie per avviare gli affidamenti degli interventi di Tipo B che mirano ad ampliare le strutture penitenziarie esistenti, di cui alla Linea 2 del Programma. Il supporto tecnico operativo è finalizzato ad avviare l'attuazione del Programma, una volta che esso sia approvato ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92/2024, ed è relativo alla documentazione tecnica che, se il COMMISSARIO, per il tramite del DAP, riterrà tecnicamente idonea a soddisfare i fabbisogni recepiti nel Programma, sarà posta a base delle diverse procedure di affidamento;
  - (b) INVITALIA potrà svolgere attività di centralizzazione delle committenze, ai sensi dell'articolo 62, co. 7, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, ossia:
    - (i) per gli **Interventi Tipo A inseriti nel Programma**: predisporre, indire, gestire ed aggiudicare, per conto del Stazione appaltante competente tutte le procedure d'appalto volte all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture, strumentali alla realizzazione dei suddetti Interventi Tipo A; e/o
    - (ii) per gli **Interventi Tipo B inseriti nel Programma**: predisporre, indire, gestire e aggiudicare, per conto del COMMISSARIO, tutte le procedure d'appalto volte all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture, strumentali alla realizzazione dei suddetti Interventi Tipo

B, e curare successivamente, sempre per conto del COMMISSARIO, l'esecuzione dei contratti pubblici stipulati dal COMMISSARIO medesimo con gli operatori economici aggiudicatari delle procedure d'appalto. A tal fine, quindi, INVITALIA svolgerà le funzioni delegate di stazione appaltante, per conto del COMMISSARIO, sino all'emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione degli appalti pubblici oggetto dei suddetti contratti, fermo restando che nella medesima data di emissione del certificato di collaudo dell'opera realizzata, la stessa verrà consegnata al COMMISSARIO, o, in caso di cessazione della nomina, al Direttore dell'Istituto Penitenziario di cui trattasi, alla presenza del competente organo del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Con riferimento agli Interventi di Tipo A, per "Stazione appaltante competente" si intende

- con riferimento agli interventi della Linea 1 del Programma: il DAP;
- con riferimento agli Interventi della Linea 3 del Programma (che si intendono attuare mediante il ricorso allo strumento degli Accordi Quadro di cui all'articolo 59 del Codice dei Contratti Pubblici a beneficio dei PRAP): il COMMISSARIO, quale stazione appaltante di primo livello, e i PRAP, in quanto articolazioni territoriali del DAP, quali stazioni appaltanti di secondo livello (per la stipulazione dei contratti specifici);
- con riferimento agli interventi di cui alla Linea 4 del Programma: il COMMISSARIO;

(c) potrà svolgere le c.d. "attività di committenza ausiliaria" ai sensi dell'articolo 62, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, ossia prestare supporto alle attività di committenza del COMMISSARIO, in particolare nelle forme:

- A) della messa a disposizione di infrastrutture tecniche per l'aggiudicazione di contratti pubblici;
- B) della consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- C) della preparazione e della gestione, in nome e per conto del COMMISSARIO, delle procedure di appalto;

(d) potrà prestare eventuale supporto tecnico-operativo alla struttura commissariale per attività di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento di interventi ricompresi nel Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), di competenza del DAP o del Dipartimento per la Giustizia Minorile, di cui alla Linea 5 del Programma.

3. Per consentire che le attività di centralizzazione delle committenze di cui al precedente paragrafo 2, (b), possano essere espletate da INVITALIA in maniera massimamente efficace ed efficiente, il COMMISSARIO, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, utilizzerà i Poteri Derogatori

- direttamente, per quanto concerne gli Interventi di Tipo B inseriti nel Programma, specificando, nella determina a contrarre necessaria per l'indizione, da parte di INVITALIA, delle procedure d'appalto, le attività che la stessa potrà porre in essere, sia in fase di affidamento che di esecuzione dell'appalto, per l'effetto dell'esercizio, da parte del COMMISSARIO stesso, delle facoltà derogatorie di cui al vigente articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge n. 92/2024;
- per il tramite della Stazione appaltante competente, che si avvarrà di INVITALIA come Centrale di Committenza per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli Interventi di Tipo A inseriti nel

Programma, secondo le modalità stabilite dal COMMISSARIO.

4. Per le finalità di cui al precedente paragrafo 2, (b), (ii), per gli Interventi Tipo B, INVITALIA procederà a nominare un Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, tra i propri dipendenti dotati dei requisiti di idoneità necessari.
5. Lo svolgimento delle attività svolte da INVITALIA comporta che tutte le procedure di aggiudicazione siano svolte mediante una piattaforma telematica di cui la stessa INVITALIA si è dotata (di seguito, la **"Piattaforma Unica"**), certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale. La Piattaforma Unica sarà altresì utilizzata da INVITALIA, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (b), (ii), che precede, per la gestione dell'esecuzione dei contratti aggiudicati.

### **ART. 3 – Atti di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno.**

1. Relativamente alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (b), della presente Disciplinare Operativo, per gli Interventi Tipo A, la Stazione appaltante competente, mentre per gli Interventi Tipo B, il COMMISSARIO, potranno attivare INVITALIA attraverso specifico atto (di seguito, **"Atto di Attivazione"**), da predisporre conformemente al modello allegato alla presente Disciplinare Operativo *sub* **Allegato 1** avente ad oggetto le informazioni iniziali, necessarie a INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste. L'Atto di Attivazione conterrà, tra l'altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dalla Stazione appaltante competente, per gli Interventi Tipo A, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ed i relativi recapiti (di seguito, il **"RUP dell'ENTE ADERENTE"**), il cronoprogramma dell'intervento con specifica indicazione della relativa copertura finanziaria e l'attività richiesta ad INVITALIA.
2. Ogni Atto di Attivazione sarà corredato dalle dichiarazioni di impegno di cui all'**Allegato 2**. L'Atto di Attivazione e le dichiarazioni a corredo costituiranno il disciplinare in essere tra la Stazione appaltante competente, per quanto concerne gli Interventi Tipo A, o il COMMISSARIO, per gli Interventi Tipo B, ed INVITALIA, per le attività da questa espletate ai sensi della presente Disciplinare Operativo. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione progettuale dell'Intervento che verrà contestualmente consegnata, a seconda dei casi, dalla Stazione appaltante competente o dal COMMISSARIO ad INVITALIA.
3. Per quanto concerne gli Interventi Tipo A, l'Atto di Attivazione, corredato dalle dichiarazioni di impegno, sarà trasmesso dalla Stazione appaltante competente al COMMISSARIO e da questi, se nulla osta, trasmesso ad INVITALIA. INVITALIA, acquisiti dalla Stazione appaltante competente eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell'Atto di Attivazione, provvederà entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere al COMMISSARIO, con copia alla Stazione appaltante competente, la propria accettazione. La richiesta da parte di INVITALIA di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di 7 (sette) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dalla Stazione appaltante competente, gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.
4. Per quanto concerne gli Interventi Tipo B, l'Atto di Attivazione, corredato dalle dichiarazioni di impegno,

sarà trasmesso dal COMMISSARIO ad INVITALIA, con copia al DAP solo a fini informativi, relativamente alle attività di competenza di cui al successivo articolo 4 del presente Disciplinare Operativo. INVITALIA, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell'Atto di Attivazione, provvederà entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere al COMMISSARIO, con copia al DAP, la propria accettazione. La richiesta da parte di INVITALIA di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di 7 (sette) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal COMMISSARIO gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.

5. L'accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'Intervento in questione (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**"). INVITALIA procederà ad indicare altresì il Responsabile per la fase di affidamento della procedura d'appalto, individuato tra il proprio personale (di seguito, il "**RF di INVITALIA**").
6. INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara da essa gestita sia per gli Interventi Tipo A che per gli Interventi Tipo B, di richiedere motivatamente al COMMISSARIO di designare almeno un soggetto dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione delle offerte tecniche pervenute. INVITALIA provvederà a nominare il/i soggetto/i designato/i ai sensi dell'articolo 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici. La presidenza della Commissione giudicatrice sarà sempre riservata alla designazione e nomina da parte di INVITALIA.

#### **ART. 4 – Supporto tecnico del DAP**

Il COMMISSARIO e INVITALIA, previa sottoscrizione del presente Disciplinare Operativo da parte del DAP, in segno di integrale condivisione di quanto ivi previsto di competenza del DAP stesso, si danno reciprocamente atto che, ai fini della pronta e completa attuazione del Programma:

- (i) per quanto concerne gli interventi programmati/in corso inclusi nel Programma di cui alla Linea 1 del Programma, il DAP
  - (a) continuerà a svolgere le funzioni di stazione appaltante. Il DAP si avvarrà, con le modalità di cui al precedente articolo 3 del presente Disciplinare Operativo, di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze di sua competenza;
  - (b) si impegna a finalizzare, validare ed approvare, i DIP relativi agli interventi di Agrigento, Grosseto e Rebibbia elaborati con il supporto tecnico-operativo di INVITALIA ai sensi del precedente articolo 2, paragrafo 2 (a), del presente Disciplinare Operativo;
- (ii) in merito agli interventi per gli ampliamenti strutture esistenti inclusi nel Programma di cui alla Linea 2 del Programma, il DAP metterà a disposizione del COMMISSARIO, in base ai carichi di lavoro, una o più unità di personale per ogni procedimento di affidamento, in qualità di collaboratori del RUP di INVITALIA. A tali unità sarà corrisposto l'incentivo per funzioni tecniche così come previsto dall'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Allegato I.10 e nel rispetto dell' "*Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023*" del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 11.06.2024. Tali figure avranno il compito:

- (a) di fornire le specifiche tecniche ed economiche dei moduli e dei padiglioni (tramite i quali si realizza l'ampliamento), nonché, con il supporto dei Direttori degli Istituti Penitenziari interessati, le caratteristiche di ciascun Istituto presso il quale i moduli o i padiglioni andranno collocati;
  - (b) di consentire al personale di INVITALIA di operare i necessari sopralluoghi tecnici, in accordo con i Direttori delle strutture penitenziarie interessate;
  - (c) di valutare, con il supporto dei Direttori degli Istituti Penitenziari interessati, se i progetti degli operatori economici sono eseguibili all'interno di ciascun istituto, tenendo conto anche delle possibili interferenze del cantiere con l'operatività dell'istituto stesso, ai fini della successiva validazione ed approvazione del progetto da parte di INVITALIA;
  - (d) di fornire supporto tecnico-amministrativo ad INVITALIA anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici aggiudicati;
  - (e) di fornire assistenza durante le operazioni di collaudo dei moduli e dei padiglioni;
  - (f) di assicurare la presa in consegna dei moduli/padiglioni una volta ultimati e verificati/collaudati, in accordo con i PRAP e i Direttori di Istituto interessati;
- (iii) in merito agli interventi di manutenzione straordinaria volti ad ottimizzare gli spazi alloggiativi di carceri o caserme di cui alla Linea 3 del Programma, il DAP:
- o attraverso i PRAP, finalizzerà l'elenco delle lavorazioni necessarie per assicurare la suddetta manutenzione;
  - o attraverso i PRAP, confermerà la stima economica complessiva dei fabbisogni e la ripartizione della stima anzidetta per singoli Provveditorati;
  - o impegna i PRAP interessati, ad utilizzare lo strumento degli Accordi Quadro di cui all'articolo 59 del Codice dei Contratti Pubblici, che saranno affidati da INVITALIA, quale centrale di committenza, e sottoscritti dal COMMISSARIO. L'utilizzo degli Accordi Quadro, consentirà ai PRAP interessati, di concludere i conseguenti appalti specifici.

#### **ART. 5 - Quadri economici degli Interventi.**

1. Tutti gli oneri economici necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA saranno a carico del quadro economico dell'Intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all'appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione dell'appalto pubblico. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del singolo appalto o affidamento strumentale alla realizzazione dell'Intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese (i) per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dal COMMISSARIO o comunque "esterni" rispetto ad INVITALIA (ossia non

appartenenti al proprio personale), necessari per l'esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nonché (ii) in caso di nomina del Collegio Consultivo Tecnico, per il/i componente/i del Collegio Consultivo Tecnico e il Presidente, per quanto di spettanza della stazione appaltante.

#### **ART. 6 – Responsabilità delle Parti.**

1. INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare Operativo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e fermo restando che per "colpa grave" le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Relativamente alle procedure d'appalto, di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, (b), del presente Disciplinare Operativo, INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura svolta, rimetterà alla Stazione appaltante competente, con copia al COMMISSARIO, per quanto riguarda gli Interventi Tipo A, e al COMMISSARIO, per quanto concerne gli Interventi Tipo B, copia integrale del fascicolo relativo alla procedura, inclusi i relativi verbali. Con la consegna del fascicolo di gara, le attività di INVITALIA relative alla procedura d'appalto si considereranno concluse ed espletate da INVITALIA.
3. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alle procedure d'appalto di cui al precedente articolo 2 del presente Disciplinare Operativo, il COMMISSARIO riconosce che la gestione del contenzioso rimarrà di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dal COMMISSARIO (o dalla Stazione appaltante competente), INVITALIA e il COMMISSARIO provvederanno, ognuno, per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
4. In qualunque ipotesi di richieste risarcitorie di terzi, per eventuali illegittimità o illiceità, accertate anche in via non giudiziale, inerenti alle procedure d'appalto di cui al precedente articolo 2 del presente Disciplinare Operativo, la relativa liquidazione è imputata ai pertinenti quadri economici degli Interventi o ai relativi finanziamenti nei limiti degli stessi alla data dell'accertamento. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti del danno erariale, nei confronti del COMMISSARIO e/o della Stazione appaltante competente per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di ciascuno di essi.
5. Nel caso in cui, durante la singola procedura d'appalto, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme saranno rimesse al COMMISSARIO.
6. Con riferimento all'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori, per conto del COMMISSARIO, le attività di INVITALIA relative alla esecuzione dei lavori si considereranno espletate da quest'ultima, con riferimento al singolo Intervento Tipo B, al momento della consegna dell'opera, da parte di INVITALIA, per il tramite del COMMISSARIO, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, alla presenza altresì del competente organo del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia; consegna che interverrà lo stesso giorno dell'emissione del certificato di collaudo, salvo nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera stessa. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di INVITALIA, una volta concluse le attività, qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, e/o pretesa da parte di terzi relativamente all'opera

o ai lavori eseguiti non sarà imputabile o addebitabile, a qualsivoglia titolo, ad INVITALIA.

#### **ART. 7 - Comunicazioni tra le Parti**

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Disciplinare Operativo:

- il Referente per il COMMISSARIO è: Dott. Marco Doglio

PEC: commissariostraordinario.carceri@pec.governo.it

E-mail: marco.doglio@giustizia.it

- il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri

PEC : [investimentipubblici@postacert.invitalia.it](mailto:investimentipubblici@postacert.invitalia.it)

E-mail : [gportaluri@invitalia.it](mailto:gportaluri@invitalia.it)

Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Disciplinare Operativo.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente Disciplinare Operativo, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi del Disciplinare Operativo.

#### **ART. 8 – La tutela dei dati personali**

1. INVITALIA e il COMMISSARIO si impegnano reciprocamente ad osservare, e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti, la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "**GDPR**"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Disciplinare Operativo.
2. Il COMMISSARIO individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centrale della committenza, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento" cui all'**Allegato 3** alla presente Disciplinare Operativo. La sottoscrizione del presente Disciplinare Operativo da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

#### **ART. 9 – Riservatezza**

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Disciplinare Operativo sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Disciplinare Operativo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il

segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA sia obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

#### **ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per le attività oggetto del presente Disciplinare Operativo, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui al presente Disciplinare Operativo.

#### **ART. 11 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche**

1. Il presente Disciplinare Operativo ha durata sino al 31 dicembre 2025. Il Disciplinare Operativo sarà tacitamente e automaticamente prorogato al 31 dicembre 2026, qualora la Convenzione Azioni di Sistema fosse a sua volta prorogata (anche mediante successivo atto integrativo) a tale data od oltre (di seguito, "**Proroga Automatica**"). Resta salva la facoltà delle Parti di prorogare il presente Disciplinare Operativo, previo espresso accordo scritto delle stesse.
2. Nel caso di Proroga Automatica, alla data del 31 dicembre 2026:
  - (a) le attività in corso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (b), (i) e (ii), del presente Disciplinare Operativo, afferenti l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione di procedure d'appalto, saranno sospese per sopravvenuta cessazione del COMMISSARIO, salvo motivata comunicazione contraria del COMMISSARIO, ricevuta da INVITALIA prima della suddetta data;
  - (b) le attività in corso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (b), (ii), della presente Disciplinare Operativo, afferenti l'esecuzione di contratti pubblici, saranno portate a compimento e le opere realizzate, nella medesima data di emissione del certificato di collaudo, saranno consegnate al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, alla presenza del competente organo del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
3. Il COMMISSARIO può recedere *ad nutum* in qualunque momento e comunque senza il pagamento di alcuna penale dal presente Disciplinare Operativo con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso dal presente Disciplinare Operativo da parte del COMMISSARIO comporterà la revoca in autotutela delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, (b), che precede, che fossero in corso.
4. INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con il COMMISSARIO nel caso in cui quest'ultima non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), della Parte I dell'Allegato 2 al presente Disciplinare Operativo. INVITALIA potrà altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi del presente Disciplinare Operativo, qualora, nel corso della vigenza dello stesso intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del Disciplinare Operativo stesso e ne

rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da INVITALIA, avrà efficacia dal trentesimo giorno della relativa comunicazione, via PEC, al COMMISSARIO.

5. Eventuali modifiche al presente Disciplinare Operativo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
6. Resta inteso tra le Parti che il presente Disciplinare Operativo terminerà la sua efficacia anche prima del termine di cui al precedente paragrafo 1 nel caso in cui il “Piano delle Attività”, condiviso con il DPCOE nell'ambito delle Azioni di Sistema, sia stato completamente espletato.

#### **ART. 12 – Definizione delle controversie e Foro Competente**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione del presente Disciplinare Operativo, o comunque direttamente o indirettamente ad esso connesse, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Disciplinare Operativo sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

#### **ART. 13 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare Operativo, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice Etico e di Comportamento applicabile al COMMISSARIO e al personale della struttura commissariale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare Operativo, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

#### **ART. 14 – Obblighi di pubblicazione**

Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 15 - Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del COMMISSARIO**

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, INVITALIA dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente Disciplinare Operativo, a soggetti appartenenti alla struttura del COMMISSARIO che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

\*\*\*

Il presente Disciplinare Operativo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

#### **ALLEGATI**

**Allegato 1: Format di Atto di Attivazione**

**Allegato 2: Format Dichiarazioni di Impegno**

**Allegato 3: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento**

**PER PRESA VISIONE ED INTEGRALE CONDIVISIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE:**

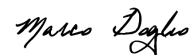
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.**

**Capo Dipartimento f.f.**

**Lina Di Domenico**

**Documento sottoscritto con firma digitale da Lina Di Domenico ai sensi del .Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA**



**Dott. Marco Doglio**

**Documento sottoscritto con firma digitale da MARCO DOGLIO ai sensi del .Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.**

**INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**

**Responsabile Investimenti Pubblici**

**Avv. Giovanni Portaluri**

**Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.**

## ALLEGATO 1: ATTO DI ATTIVAZIONE

| <b>"ATTO DI ATTIVAZIONE"<sup>1</sup></b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervento</b>                                                                                        | [descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Copertura Finanziaria Intervento</b>                                                                  | [individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cronoprogramma</b>                                                                                    | [cronoprogramma stimato delle fasi di esecuzione dell'Intervento]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RUP dell'Ente Aderente<sup>2</sup></b><br>[Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente] | <p>nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici</p> <p><b>[in alternativa:</b> nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]</p> |
| <b>C.U.P.</b>                                                                                            | [indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Misure per la Legalità</b>                                                                            | [indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di affidamento e realizzazione dell'Intervento]                                                                                                                         |
| <b>Ulteriori Condizioni o Vincoli</b>                                                                    | [indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]                                                                                                                               |
| <b>Ulteriori Informazioni</b>                                                                            | [inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Attivazione di INVITALIA</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Attività Richieste</b><br><b>[da contrassegnare con un flag]</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Il presente format deve essere compilato per ogni singola procedura di gara per la quale si richiede l'attivazione della Centrale di Committenza INVITALIA.

<sup>2</sup> Per "Ente Aderente" si intende la Stazione appaltante competente per gli Interventi Tipo A, e il Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria, per gli Interventi Tipo B.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Attività di Committenza</u></b></p> | <p><input type="checkbox"/> la indizione, gestione e aggiudicazione, per conto dell'ENTE ADERENTE, della procedura d'appalto avente ad oggetto _____ e relativa all'intervento _____;</p> <p><input type="checkbox"/> la esecuzione, per conto dell'ENTE ADERENTE, del contratto pubblico aggiudicato all'esito della procedura d'appalto sopra indicata.</p> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare Operativo di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 2** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nel Disciplinare Operativo stesso.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra l'ENTE ADERENTE, da una parte, inteso come Stazione appaltante competente (i.e., il DAP per gli Interventi Tipo A Linea 1, il Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria e i PRAP per gli Interventi Tipo A Linea 3 o il Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria per gli Interventi Tipo B) ed INVITALIA, dall'altra, per le attività di Centrale di Committenza di seguito indicate.

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE** si impegna a quanto di seguito dichiarato.

### **I. ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER LA PROGETTAZIONE, LA GESTIONE E L'AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURE D'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI D'APPALTO O ACCORDI QUADRO**

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE**:

**A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la “documentazione tecnica” necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'Intervento attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta “documentazione tecnica” entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.**

Per “documentazione tecnica”, ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, per “progettazione tecnica” si intende il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RUP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico; ovvero
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione della progettazione dell'Intervento, per “progettazione tecnica” si intende:
  - I il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, “**DOCFAP**”) dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, “**DIP**”); ovvero
  - II il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici; debitamente approvati dal COMMISSARIO ai sensi dell'articolo 4-bis, co. 4, del decreto-legge n. 92/2024, ovvero:
  - III Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, “**PFTE**”) predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dal COMMISSARIO ai sensi dell'articolo 4-bis, co. 4, del decreto-legge n. 92/2024;
- c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici, per “progettazione tecnica” si intende il PFTE, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;

- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'esecuzione di lavori, per "progettazione tecnica" si intende il progetto esecutivo predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dal COMMISSARIO ai sensi dell'articolo 4-bis, co. 4, del decreto-legge n. 92/2024;

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RUP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea, per "documentazione tecnica" si intende:

i. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici]* la documentazione tecnica descritta ai precedenti punti da (a) a (d), in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione, unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;

ii. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*

- le "schede progetto" degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;
- se esistenti, la documentazione tecnica descritta ai precedenti punti da (a) a (d), in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

**La "documentazione tecnica" di cui ai precedenti punti da (a) a (d) deve altresì essere corredata da:**

- a. l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;
- b. l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;
- c. l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

**B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA (anche per il tramite del Responsabile di fase):**

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di

contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A che precede.

**La verifica condotta sulla “documentazione tecnica” non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RUP dell'ENTE ADERENTE validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali.**

**Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RUP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RUP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RUP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 11 del Disciplinare Operativo;**

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RUP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RUP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RUP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RUP dell'ENTE ADERENTE;

**C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA (o del Responsabile di fase):**

- a. predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- b. osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- c. configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma Unica* di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Disciplinare Operativo, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- d. conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del Disciplinare Operativo. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di

incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

- e. gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;
- f. proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
- g. assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- h. archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Disciplinare Operativo;
- i. curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
- j. acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;
- k. offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RUP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato attraverso l'utilizzo delle piattaforme certificate dell'ecosistema digitale;
- l. effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- m. esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- n. comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;
- o. su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- p. richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

**D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:**

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

**E. accetta che rimangano di sua competenza:**

- (i) la nomina del RUP dell'ENTE ADERENTE ex articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;

- (v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;
- (vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordo/i quadro;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii) l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;
- (xiv) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare Operativo.

## **II. ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER L'ESECUZIONE, PER CONTO DELL'ENTE ADERENTE, DEI CONTRATTI D'APPALTO O ACCORDI QUADRO CHE SARANNO STATI STIPULATI DALLO STESSO ENTE ADERENTE**

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, **l'ENTE ADERENTE, oltre a tutto quanto previsto al precedente punto I:**

- A. consegna ad INVITALIA il contratto pubblico, unitamente a tutti i relativi allegati, debitamente sottoscritto dall'ENTE ADERENTE con l'appaltatore;**
- B. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA e conformemente alle attività richieste con l'Atto di Attivazione:**
  - (i) prenda in consegna dall'ENTE ADERENTE gli immobili e/o le aree ove effettuare l'intervento ai soli fini della consegna dei lavori agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara;
  - (ii) curi l'esecuzione del contratto sino all'emissione da parte dell'organo competente del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). A tal fine, tra l'altro, il RUP di INVITALIA:
    - I. promuove, prima dell'avvio della procedura di gara per l'esecuzione di lavori, l'istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ex articolo 114 del Codice dei Contratti Pubblici. INVITALIA potrà

istituire l'Ufficio di Direzione Lavori avvalendosi dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA ovvero dei propri dipendenti;

- b. richiede la nomina del CSE, qualora le relative funzioni, per carenza dei necessari requisiti richiesti dalla normativa applicabile, non siano svolte dallo stesso RUP di INVITALIA o dal Direttore dei Lavori. INVITALIA provvederà quindi alla nomina del CSE potendosi avvalere per tale attività dei fornitori di servizi di ingegneria iscritti ad apposito albo di INVITALIA ovvero dei propri dipendenti; la nomina del CSE non esonererà il RUP di INVITALIA dalla responsabilità di vigilanza ex articolo 93, comma 2, del Decreto legislativo 81/2008;
- (iii) provveda alla consegna all'ENTE ADERENTE lo stesso giorno dell'emissione del certificato di collaudo, dell'opera ultimata, previo verbale di presa in consegna sottoscritto dalle parti, rimanendo in capo all'ENTE ADERENTE, nel biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), le necessarie verifiche e le eventuali denunce di vizi o difetti dell'opera che fossero emersi, ai sensi dell'articolo 116, comma 2 e 3, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (iv) nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'ENTE ADERENTE, provveda alle verifiche delle condizioni necessarie affinché ciò sia legittimamente possibile in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso il RUP dell'ENTE ADERENTE si coordinerà per le attività di competenza con il RUP di INVITALIA e con il Direttore Lavori della stessa;

**C. accetta che rimangano di sua competenza:**

- (i) l'impegno a fornire tempestivamente ad INVITALIA, su sua richiesta, il formale consenso, da parte dell'ENTE ADERENTE qualora competente, ovvero di altra Amministrazione, se competente, all'accesso da parte del RUP di INVITALIA o del Direttore Lavori di INVITALIA, ovvero agli operatori economici, se necessario, alle aree e agli immobili interessati dai lavori afferenti l'Intervento;
- (ii) la consegna ad INVITALIA degli immobili e/o delle aree ove effettuare l'Intervento ai soli fini della consegna dei lavori, da parte di INVITALIA stessa, agli appaltatori individuati mediante le procedure di gara;
- (iii) la presa in consegna dell'opera ultimata, in conformità con quanto previsto al precedente paragrafo B, punto (iii), di questa Parte II del presente Allegato;
- (iv) nel caso di varianti in corso d'opera ex articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora le stesse comportino un aumento dell'importo contrattuale, nel rispetto dei limiti di legge vigenti in materia, la relativa autorizzazione e la conferma delle relative coperture finanziarie;
- (v) l'esercizio della facoltà di assistere, mediante un proprio rappresentante dotato di idonee competenze, a tutte le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, poste in essere da INVITALIA, al fine di avere contezza diretta degli esiti delle operazioni medesime;
- (vi) ove necessario, la richiesta all'Amministrazione competente di indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e/o di altra normativa nazionale o regionale applicabile in materia;
- (vii) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare Operativo;

- D. riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi ivi inclusi gli operatori economici partecipanti alle procedure, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come previsto dal Disciplinare Operativo, fermo restando che INVITALIA potrà, se del caso, escutere anche la garanzia definitiva a corredo del contratto di

cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici. La somma escussa sarà scomputata da INVITALIA dalle somme alla stessa dovute ai sensi del Disciplinare Operativo a valere su Azioni di Sistema.

### ALLEGATO 3

#### ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

#### TRA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA**, Dott. Marco Doglio, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2024, ai sensi dell'art. 4 bis del DL 92/2024, con sede legale in Roma, in Largo Luigi Daga, 2 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito, "**TITOLARE**").

#### E

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*.

(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le "**Parti**")

#### Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato al Piano delle attività sottoscritto tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "**GDPR**") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, il cui documento di sintesi costituisce l'allegato al presente Accordo;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile al seguente link: <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART1441404> [Commissario si riserva di comunicare eventuali variazioni]

Tutto ciò premesso, il Titolare

## NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo svolto ai sensi dell’art. 10, co. 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 7 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), quale ente in-house e soggetto qualificato di diritto, ai sensi del dell’art. 63, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”), con riferimento alle prestazioni di cui alla determinazione a stipulare la Convenzione di cui il presente Accordo di nomina costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

### 1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del Considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

### 2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

### 3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.-

### 4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

## 5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

## 6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

## 7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

## 8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

\*\*\*\*\*

### **COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

#### **PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla

distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

#### COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

#### ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

## TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

## IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.